

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1969

(16<sup>a</sup> seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

Seguito della discussione e rinvio:

« Ordinamento penitenziario » (285):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 231, 239, 240
COPPOLA . . . . .	239
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	234
FOLLIERI . . . . .	240
MANNIRONI, relatore . . . . .	231, 234, 238, 240
MARIS . . . . .	240
PETRONE . . . . .	238, 240

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Bardi, Carraro, Cassiani, Coppola, Dal Falco, De Matteis, Falcucci Franca, Fenoaltea, Finizzi, Follieri, Galante Garrone, Lugnano, Maccarrone Pietro, Mannironi, Maris, Montini, Petrone, Salari, Tedesco Giglia, Tropeano, Venturi e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Valsecchi Pasquale è sostituito dal senatore Burtulo.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

V E N T U R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario » (285)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».

M A N N I R O N I , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Nella precedente seduta avevo iniziato la prima parte di questa mia relazione al disegno di legge n. 285, del quale avevo elencato le caratteristiche principali, in rapporto soprattutto

al regolamento carcerario tuttora in vigore e che risale al 1931. Chiedo scusa alla Commissione se oggi ripeterò qualcuno degli argomenti toccati in quella sede, ma ciò sarà in qualche caso necessario, anche ai fini della organicità della esposizione.

Il disegno di legge al nostro esame tende effettivamente a creare delle innovazioni sostanziali nella disciplina della materia carceraria. È inutile fare a questo punto disquisizioni dottrinarie — che pure hanno a lungo nel passato impegnato diverse scuole — circa le caratteristiche e la funzione della pena. I contrasti fra scuola classica e scuola positiva hanno finito per trovare, a mio avviso, un componimento abbastanza armonico sul piano pratico, specialmente dopo l'approvazione dell'articolo 27 della Costituzione, il quale tracciava le grandi linee direttrici che si sarebbero dovute seguire nel trattamento dei carcerati e nella emanazione delle varie leggi che disciplinano e disciplineranno la materia. Una cosa è ormai certa e positiva: le due caratteristiche principali della pena (funzione repressiva e funzione preventiva) sono concordemente accettate.

È inevitabile che la pena abbia un carattere repressivo o punitivo. Chiunque violi le leggi penali merita una sanzione; la società, e per essa lo Stato, non può fare a meno di intervenire per ristabilire l'ordine giuridico violato con sanzioni di carattere coercitivo le quali tendono soprattutto a privare il cittadino, violatore della legge del bene più importante, più sacro: la libertà. Ciò posto, tale aspetto repressivo — anche in seguito alle nuove dottrine che si sono per fortuna affermate — deve avere delle limitazioni, nel senso che non si può irrogare al cittadino il male per se stesso: non lo si può, cioè, punire rinchiudendolo in un carcere per fargli sentire più esasperatamente il rigore della pena. La Costituzione ha affermato che tutte le pene devono essere umanizzate, che della personalità del carcerato non si può non tener conto, nè si devono arrecare al cittadino recluso delle sofferenze inutili. È questo uno dei principi generali che sono stati tenuti presenti in questo disegno di legge.

Oltre l'aspetto repressivo, però, la pena ne presenta un altro, a mio avviso più importante: quello preventivo. Il cittadino incarcerato, una volta accertate definitivamente le sue responsabilità di carattere penale, non può essere privato di certi suoi diritti naturali ed inalienabili. Il cittadino che ha violato la legge, infatti, non è perduto definitivamente alla società: questo è il punto. La società ha anzi l'obbligo e il dovere civico, morale, costituzionale di cercare di recuperarlo per riammetterlo nel suo seno, una volta che egli sia ridivenuto un individuo normale; essa ha, quindi, il dovere di adoperarsi in una forma attiva perchè il disadattato — qual è il condannato colpevole — possa essere recuperato sul piano morale, etico e, soprattutto, sociale.

Ed è proprio questa, a mio avviso, un'altra delle caratteristiche differenziali tra lo odierno disegno di legge e le norme fino ad oggi in vigore. Lo Stato, cioè, non deve limitarsi passivamente alla privazione della libertà del condannato; non deve limitarsi a isolarlo, a usargli un trattamento di rigore e di severità, perchè possa sentire maggiormente il rimorso del male che ha fatto e possa, quindi, da se stesso, cercare di tornare sul piano della normalità. No: lo Stato vuole avere la consapevolezza delle sue responsabilità in ordine ai doveri che ha nei confronti di colui che ha mancato ed è rinchiuso in un carcere: vuole avere una presenza attiva, che si estrinseca attraverso forme varie d'intervento, cui più tardi accennerò, e che hanno appunto il fine del recupero morale del condannato.

Anche di recente si sono avute delle polemiche, e si è detto che la giustizia punitiva ed esecutiva e tutta la parte penitenziaria è in grave crisi. Può darsi che anche questo settore, come tanti altri della vita moderna, sia in crisi. Non si può tuttavia accettare una tesi, come quella profilata da taluni studiosi, secondo i quali si potrebbero adottare come pena anche forme di privazione di beni diversi dalla libertà. Possono anche essere utili sanzioni di carattere patrimoniale o riguardanti la privazione della patente di circolazione per le auto, ovvero del riposo settimanale, qual è adottato in altri Stati,

A mio avviso, però, la pena restrittiva, ossia il carcere, rimane purtroppo inevitabile. Nè ritengo sia accettabile la tesi di altri studiosi i quali sostengono che, avendo la pena quella funzione preventiva della quale ho parlato e richiedendo l'opera di rieducazione un certo arco di tempo, siano inutili e da evitare le pene minime di tre o sei mesi, poichè in tale periodo ristretto lo Stato non avrebbe neppure il tempo materiale di far entrare in gioco i mezzi e gli strumenti previsti a fini educativi. Quella dei minimi di pena e della possibilità di sostituirli è un altro grosso problema che certamente dovremo esaminare, ma in altra sede. Oggi noi dobbiamo partire dal presupposto che, nel diritto positivo, la limitazione della libertà del cittadino esiste come sanzione penale, per cui nostro compito deve esser quello di cercare di disciplinare tale forma di intervento dello Stato, perchè la sanzione penale possa conseguire quel fine repressivo e preventivo, che appunto gli si vuole attribuire.

Ora, dicevo, l'impostazione che è stata data a questo criterio è senz'altro meritevole di apprezzamento. Vedremo poi, s'intende, articolo per articolo in quale modo questi concetti generali potranno essere articolati ed attuati in concreto.

Gli strumenti che con il presente disegno di legge si vorrebbero porre in essere per ottenere il recupero quanto più è possibile integrale del cittadino penalmente disadattato, sono tre; in sostanza, lo Stato intende far leva, in questa sua opera di prevenzione, sull'istruzione, sul lavoro e sul sentimento religioso. Dello sviluppo dell'istruzione si parla all'articolo 7. In base al vecchio regolamento carcerario i detenuti erano obbligati a frequentare la scuola. Era previsto un obbligo di natura giuridica e disciplinare, ma non so se si adottassero particolari sanzioni nei confronti dei detenuti che si rifiutavano di frequentare la scuola. Non mi risulta che fosse prevista una sanzione disciplinare per una inadempienza del genere. Con il nuovo regolamento carcerario è stabilito, invece, l'obbligo dell'istruzione primaria per gli analfabeti. Io penso, però, che debba trattarsi soltanto di un obbligo morale

e giuridico. Per i cittadini liberi che si rifiutano di mandare i propri figlioli alla scuola dell'obbligo, è prevista una sanzione anche di carattere penale; qui, invece, per i detenuti analfabeti, non è stabilita alcuna penalità. Evidentemente il legislatore confida sulla docilità dei detenuti analfabeti di fronte all'invito di frequentare la scuola primaria che a loro viene rivolto.

Il disegno di legge, tuttavia, non si limita ad affermare questo principio dell'obbligo dell'istruzione primaria, ma cerca di andare oltre, introducendo un'innovazione rispetto al regolamento in vigore. Sempre all'articolo 7, infatti, si parla della necessità o quanto meno dell'opportunità di istituire scuole di istruzione secondaria nelle carceri, favorendo anche la frequenza scolastica dei corsi per corrispondenza, per radio e per televisione. Bisogna riconoscere che oggi, indipendentemente dalle norme che stiamo esaminando, iniziative del genere sono già in atto in vari istituti penitenziari. Ad Alessandria, ad esempio, molti detenuti hanno potuto conseguire il diploma di geometra, di ragioniere e via dicendo; il che dimostra che sono stati incoraggiati dall'amministrazione nel loro desiderio di migliorare la propria condizione sociale. Questo è un punto molto importante; e quando, nella stessa relazione, si dice che « l'istruzione è presa in considerazione come mezzo per l'affrancamento dello spirito dalla servitù dell'ignoranza e dell'istinto, nonchè, come mezzo efficace perchè ogni individuo abbia la possibilità di reinserirsi quale non inutile membro nella collettività », penso che possiamo tranquillamente accettare affermazioni del genere.

Per queste considerazioni, l'accentuazione che nel presente disegno di legge viene data al fattore propulsivo dell'istruzione, merita senz'altro la nostra approvazione. Vedremo più in là se l'esperienza di ciascuno di noi potrà suggerire ulteriori e migliori adattamenti, soprattutto in relazione allo sviluppo che l'istruzione dovrebbe avere, a mio avviso, nel settore professionale. Il carcere di per sè è una buona occasione per mettere alcuni detenuti nella condizione di approfittare del tempo che non possono destinare

ad altre attività lavorative, per migliorare la propria qualifica professionale, per imparare qualche mestiere, in modo che il periodo di carcerazione non possa considerarsi inutilmente trascorso. Questo anche ai fini egoistici, privati degli interessati.

Ma l'altra spinta che il legislatore ha ritenuto di dover utilizzare ai fini educativi dei carcerati è quella del lavoro. Nello stesso Codice penale, agli articoli 22, 23 e 25 si parla di lavoro obbligatorio nelle carceri. Questa, purtroppo, è stata finora quasi sempre un'affermazione di principio, perchè non in tutti gli stabilimenti penitenziari e carcerari i detenuti hanno avuto la possibilità di lavorare. Sono pochi gli stabilimenti nei quali sono state create delle officine. In alcuni, è vero, è stata data la possibilità ai detenuti di svolgere anche una certa attività produttiva — ho visto, alla fiera di Roma, un intero *stand* nel quale erano raccolti preziosi lavori eseguiti dai carcerati nei vari stabilimenti — ma, come dicevo, queste occasioni di lavoro, ancora oggi, purtroppo, sono assai limitate. In genere, specialmente nelle carceri giudiziarie dove vengono rinchiusi solo gli imputati in attesa di giudizio, i detenuti giacciono inoperosi nelle celle: al massimo, hanno la possibilità di leggere qualche libro o di ricevere qualche periodico, ma per il resto non hanno modo di utilizzare il loro tempo.

Ora, in base ai propositi manifestati in questo disegno di legge, dovremmo ritenere che lo Stato intende assumere un nuovo indirizzo, nel senso, cioè, di voler consentire a tutti i detenuti di esplicitare un'attività lavorativa. Questo, tuttavia, presuppone la trasformazione degli stabilimenti carcerari. Ve ne sono alcuni costruiti con criteri moderni che offrono questa possibilità, ma purtroppo nelle vecchie carceri, che sono numerose (e magari sono il risultato di trasformazioni di vecchi conventi o di vecchie case destinate ad altri uso), certi adattamenti sono impossibili e comunque difficili e costosi, per cui richiedono tempo e molto impegno da parte dello Stato.

Il concetto, quindi, che oggi si vuole affermare non è più quello del passato. Il lavoro non è considerato un mezzo per ren-

dere più pesante la pena o per far recuperare all'Erario le spese di mantenimento del detenuto (questo è il principio che domina negli articoli del Codice penale che ho citato e nel regolamento carcerario, quasi coevo, del 1931), ma uno strumento attraverso il quale il detenuto possa affermare la sua personalità. Questa materia si cerca di condensarla nell'articolo 8 del disegno di legge. Naturalmente non è detto tutto, perchè mi sembra che si sia seguito il lodevole criterio di inserire nell'attuale disegno di legge soltanto le norme generali, rinviando al regolamento la precisazione delle modalità con cui i principi generali qui enunciati dovranno essere attuati.

In sede di esame dei singoli articoli evidenzierò certe lacune che ho potuto rilevare nella formulazione di questo disegno di legge; oggi mi limito ad anticipare una sola osservazione che potrà essere tenuta presente dal Governo qualora esso la ritenga esatta o dai colleghi che vorranno approfondire il problema. Nell'articolo 8, al quarto comma, si dice che « gli addetti al lavoro fruiscono della tutela assicurativa e previdenziale nonchè del riposo festivo secondo le leggi vigenti ». A questo punto manca un'indicazione che, a mio avviso, è fondamentale: non si prevede, cioè, che i detenuti che lavorano, debbano essere anche assicurati contro gli infortuni. Ho avuto modo di rilevare, visitando alcune colonie agricole dove si lavora all'aperto, che i detenuti sono spesso costretti ad eseguire lavori rischiosi; e mi consta che, quando si sono verificati degli infortuni sul lavoro, l'Istituto di assicurazione competente non è intervenuto, come di norma interviene per tutti i cittadini liberi assicurati. Questo, comunque, è un aspetto che esamineremo più dettagliatamente.

**D E L L ' A N D R O**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le faccio osservare che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è prevista implicitamente all'articolo 8.

**M A N N I R O N I**, *relatore*. Mi auguro che quanto lei dice sia esatto; quando passeremo all'esame degli articoli presenterò,

forse, un emendamento che chiarisca meglio questo concetto.

L'altro aspetto, come dicevo, sul quale intende far leva il legislatore nell'opera di recupero dei detenuti, è la religione. Questo argomento potrà forse impressionare negativamente chi non nutra fiducia nell'azione educativa del sentimento religioso. Debbo dire tuttavia che è innegabile che, per chi ha la Fede, la molla del sentimento religioso è estremamente valida e potente: sul piano umano, sul piano interiore, sul piano educativo. Il sentimento religioso, infatti, non solo serve al carcerato come conforto, dandogli la possibilità di trovare un ancoraggio sicuro, al di fuori e al di sopra di quello che può essere offerto dai mezzi umani; ma gli consente di poter vivere una vita morale e di trovare nelle norme religiose quel binario che potrebbe condurlo verso forme sostanziali e sicure di recupero.

D'altra parte, non possiamo non tener conto del fatto che la maggioranza della popolazione italiana è cattolica e che, quindi, il culto cattolico deve, anche nell'interno del carcere, esser praticato come nel passato. Vi è tuttavia una distinzione netta e precisa fra il concetto che della religione e delle pratiche di culto si ha oggi e quello che si aveva nel passato. Il disegno di legge al nostro esame parla all'articolo 9 di libertà di professare la propria fede religiosa; non vi è, quindi, alcuna imposizione: chi non crede, chi non è religioso, soprattutto chi non è cattolico, non ha affatto l'obbligo di seguire le pratiche di culto che il cappellano svolge per quanti invece sono dichiaratamente religiosi. D'altra parte, è anche affermato il concetto che gli appartenenti a religioni diverse da quella cattolica, hanno facoltà di ricevere, su esplicita richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto.

Ritengo che, così impostata, la questione possa essere tranquillamente recepita e approvata, nel testo del disegno di legge, da chiunque, anche da chi non nutra alcun sentimento religioso o non abbia fiducia nella efficacia morale e di recupero della religione stessa.

Ho potuto constatare che, nelle situazioni dolorose e tristi nelle quali il cittadino si tro-

va quando è privato della libertà e rinchiuso fra le quattro pareti di una ristretta cella, i ritorni alla Fede sono frequenti e proficui. Ho avuto una larghissima esperienza, in proposito, in molteplici occasioni: molta gente che era entrata nel carcere scettica, priva di qualsiasi orientamento religioso, ha finito per trovare, nella dolorosa contingenza, l'occasione per certi ritorni a insegnamenti magari ricevuti nel lontano passato.

Tutto questo è comunque opinabile. Una cosa è, però, certa, positiva, obiettiva; il sentimento religioso, anche coltivato attraverso pratiche di culto, non può essere di nocimento ad alcuno: non agli altri conviventi nel carcere, non allo Stato, non alla sicurezza e alla tranquillità carceraria.

Le innovazioni contenute nel disegno di legge non sono, tuttavia, orientate soltanto verso i tre settori fondamentali di cui ho finora parlato e ai quali si vuole dare particolare rilievo e importanza; esse sono contenute anche in altre norme che sommariamente voglio qui elencare, riservandomi di approfondire meglio l'argomento in sede di esame dei singoli articoli.

All'articolo 25 si parla del trattamento generale da usare nei confronti dei carcerati, sottolineando particolarmente l'esigenza che il regime disciplinare eviti assolutamente ogni forma di restrizione non necessaria. È, questo, un punto importante da riaffermare, anche per mitigare e limitare talune asperità che sono contenute nel vecchio regolamento carcerario, dove si parla di segregazione in cella per lungo tempo, di tavolacci, di limitazioni del vitto: sanzioni tutte che ormai devono essere ritenute superate, in quanto contrarie a ogni sano principio di psicologia, psichiatria, criminologia e, soprattutto, contrario a uno dei concetti fondamentali affermati nella Costituzione all'articolo 27, sulla umanizzazione della pena.

A proposito del lavoro interno ed esterno dei detenuti, le norme indicate nell'articolo 46 sono pressochè uguali a quelle contenute negli articoli 115 e 124 del vecchio regolamento. Nel progetto di legge attuale si rileva tuttavia un impegno molto maggiore dell'amministrazione per assicurare il lavoro ai detenuti. Non si fa soltanto una

affermazione di principio secondo la quale il lavoro è obbligatorio, bensì si assume un preciso impegno di assicurare il lavoro ai detenuti.

Un'altra innovazione, sempre in tema di trattamento dei detenuti, è quella riguardante la determinazione della remunerazione. Anche questo è un concetto che, già affermato nel vecchio regolamento, è stato più marcatamente riaffermato nell'attuale disegno di legge. Mentre si dice che agli imputati e ai condannati (senza fare alcuna discriminazione) vengono lasciati i sette decimi della remunerazione, nel vecchio Codice si diceva che la differenza tra remunerazione e mercede era da attribuirsi alla Cassa. Oggi invece è lasciata, ai detenuti che lavorano, maggiore disponibilità del peculio.

All'articolo 53 vi è poi una innovazione, a mio avviso molto utile e importante: a proposito della corrispondenza consentita ai detenuti — condannati o imputati — si accenna alla possibilità di concedere anche quella telefonica, naturalmente con le cautele e le garanzie necessarie per assicurare il segreto di procedimenti e mantenere meglio la disciplina della comunità. È una innovazione, ripeto, meritevole di approvazione.

Altra innovazione è contenuta nell'articolo 59, là dove si dice che, nel caso di imminente pericolo di vita del coniuge, del figlio o del genitore o delle persone eventualmente indicate ai sensi dell'articolo 54, ai condannati può essere concesso il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, il congiunto. A questo proposito mi permetto di ricordare all'onorevole Sottosegretario, qui presente, il caso pietoso, che gli ho segnalato, di un condannato la cui moglie sta morendo di cancro, con preghiera di voler concedere una breve licenza. Una cosa del genere è vietata dall'attuale ordinamento carcerario, ma è prevista opportunamente dall'articolo 59 del presente disegno di legge, per cui, se l'amministrazione anticipasse l'attuazione di una norma molto umana in vista dell'approvazione della legge, credo che non ci sarebbe nulla da obiettare o da temere.

All'articolo 61 non viene introdotta una vera e propria innovazione, ma c'è una tendenza manifestata molto chiaramente, là dove si parla dei trasferimenti dei detenuti e si raccomanda, in particolare, che sia evitata ogni specie di pubblicità e siano ridotti, nei limiti del possibile, i disagi. Ho avuto modo di constatare personalmente che i trasferimenti dei detenuti oggi vengono eseguiti in maniera veramente bestiale. Il detenuto non è considerato una persona, non è affidato alla responsabilità dei dirigenti degli stabilimenti carcerari di provenienza o di destinazione, ma è nelle mani della cosiddetta scorta la quale, preoccupata delle possibili fughe o di altre forme di indisciplina, si comporta con estremo rigore. Si arriva al punto che il detenuto, talvolta, viene accompagnato al gabinetto con le manette. Non parliamo poi della curiosità morbosa del pubblico alla quale vengono esposti i detenuti. Ho occasione, qualche volta, di assistere ai trasferimenti dei detenuti che vengono trasportati nelle colonie di pena in Sardegna. I disgraziati — contornati da numerosa scorta — scendono dal piroscampo e, nell'attesa del treno che li deve condurre a destinazione, restano sulla banchina carichi di catene e di tutti i bagagli, in un atteggiamento umiliante per loro e per qualsiasi cittadino il quale abbia un minimo di sensibilità umana. Ricordo che, allorquando fui trasferito come detenuto dalla Sardegna a Regina Coeli, mi lasciarono ammanettato per tutta la durata del viaggio; il capo-scorta non poteva certamente avere il timore che io potessi scappare dall'aereo, tuttavia mi lasciarono ammanettato, almeno per una parte del viaggio. Penso, pertanto, che le norme previste all'articolo 61 del disegno di legge, in contrapposizione a quanto stabilito agli articoli 175 e 181 del vecchio regolamento, siano molto utili, nella speranza che si arrivi a trovare il modo concreto perchè il principio enunciato, quello cioè di evitare il disagio morale e fisico del carcerato, possa essere attuato.

Nel presente disegno di legge si fissa la distinzione tra i vari istituti e si stabiliscono i criteri che debbono essere seguiti per la assegnazione dei singoli detenuti ai vari sta-

bilimenti. È previsto un nuovo istituto che, come ho già detto, è senz'altro meritevole di approvazione; accenno al centro di osservazione che è indispensabile per ogni detenuto, il quale per la prima volta entra nel carcere e deve essere sottoposto ad esami di carattere scientifico seri ed obiettivi, per poter individuare con maggiore precisione la sua personalità e adeguare quindi tutti i trattamenti particolari che debbono essere usati in relazione a quell'altro sano principio qui riaffermato sulla individualizzazione della pena. Non tutti i carcerati, in sostanza, possono essere trattati alla stessa stregua: ogni soggetto, come ogni ammalato, ha bisogno di una cura particolare, e tutto questo potrà essere utilmente stabilito nel centro di osservazione al quale verrà sottoposto il detenuto.

Desidero che gli onorevoli colleghi, dopo questa mia relazione, abbiano una visione chiara, quanto più è possibile, del disegno di legge che stiamo esaminando; e ritengo che il sistema migliore per evidenziare i pregi e le innovazioni sia quello di fare un contemporaneo richiamo alle norme attualmente in vigore. All'articolo 63, ad esempio, viene introdotta una innovazione notevole qual è quella del regime di semilibertà. Ora, non si parla nel vigente Codice penale, e neppure nell'ordinamento carcerario, di un istituto di questo genere che consiste nel permesso di trascorrere parte del giorno fuori dallo stabilimento per partecipare ad attività lavorative o istruttive. Questo è un principio nuovo, ripeto, che merita di essere approvato anche nelle varie precisazioni che sono contenute nei successivi commi dell'articolo 63. In relazione a tale principio viene introdotto un nuovo concetto all'articolo 64, in base al quale il condannato ammesso al regime di semilibertà può ottenere una o più licenze, a titolo di premio, di durata non superiore nel complesso a giorni trenta. Si vuole, praticamente, dimostrare una maggiore fiducia nella possibilità di recupero del condannato o dell'internato, attraverso le concessioni che qui sono previste in derogà al trattamento rigorista della carcerazione, quale finora è stato considerato.

Un altro istituto nuovo introdotto nel disegno di legge è quello della liberazione anticipata, contenuto nell'articolo 66 e che consiste in un abbuono di pena fino a un massimo di giorni dieci per ciascun semestre di pena detentiva scontata. Naturalmente sono tutte concessioni che possono essere revocate qualora dovessero venir meno certe condizioni per colpa del condannato.

Vi è poi una regolamentazione più ampia, e direi più precisa e chiara, per quanto riguarda la liberazione condizionale della quale — al vecchio regolamento — si parlava negli articoli dal 191 al 200.

Nel testo in esame se ne parla solo all'articolo 68 con riserva, evidentemente, di dare maggiori dettagli nel regolamento che si andrà a fare. Comunque, all'articolo 68 sono indicati i principi generali basati soprattutto sulla necessità di considerare il grado di riadattamento sociale del condannato. La liberazione condizionale deve essere fondata su questo accertamento e, del resto, il riadattamento sociale dei detenuti costituirà il risultato pratico e concreto di quella opera di recupero e di educazione che il legislatore prevede di attuare.

Una volta accertato che questa azione abbia dato risultati positivi, si giungerà alla liberazione condizionale. Ritengo che lo Stato, per quanto possa essere rigido e rigoroso nell'applicare sanzioni nei confronti di coloro che violino la legge penale, non debba mai pentirsi di essere largo nell'applicazione della liberazione condizionale poichè questa costituirà un incoraggiamento al recupero morale del condannato. Quando costui saprà che, se riuscirà a ricostruire la propria personalità morale, avrà un premio con la liberazione condizionale, possiamo essere certi che queste forme di autorecupero saranno più frequenti e che i risultati finalistici della pena si potranno meglio realizzare.

Un'altra innovazione è contenuta nell'articolo 78 del testo in esame, laddove si parla della cassa per l'assistenza e il soccorso alle vittime del delitto; istituzione quanto mai apprezzabile sul piano teorico. Infatti, inducendo i detenuti a contribuire in qualche maniera al risarcimento del danno derivato alle vittime dei propri delitti, avremo stabi-

lito un'ottima norma. Sul piano pratico, tuttavia, non ritengo che tale realizzazione si presenterà molto semplice e facile in quanto non sarà possibile, a mio avviso, acquisire tanti proventi quanti ne occorrerebbero per forme di intervento serio a favore delle vittime del delitto.

Tornando al trattamento nei confronti dei detenuti, mi pare che alcuni rilievi possano essere fatti in relazione alle innovazioni migliorative contenute nel testo.

Per esempio, all'articolo 22 si parla delle ore del passeggio. Nel vecchio regolamento era concessa solo un'ora di passeggio al giorno, ai detenuti, mentre ora si arriverà a due ore. Aggiungo che, personalmente, ritengo che tale limite si possa ancora notevolmente ampliare compatibilmente con la funzionalità interna degli stabilimenti di pena.

Invece di tenere un detenuto chiuso rigidamente in una cella dove il sole si vede solo a « scacchi », se lo si lascia un po' più libero di circolare in cortile, ne avrà giovamento non solo per la salute, ma anche per il morale. Pertanto, sono disposto ad accettare emendamenti tendenti ad aumentare il tempo destinato giornalmente al passeggio dei detenuti.

Del resto, ad onor del vero, bisogna dire che in questo ultimo periodo i vari Ministri succedutisi al Dicastero della giustizia — mi pare d'averlo già accennato l'altra volta, ma lo ripeto per maggiore chiarezza oggi — hanno tutti tentato di migliorare l'attuale regolamento carcerario per mezzo di circolari ministeriali, che raccomandavano ai direttori dei vari stabilimenti di pena di applicare con maggiore larghezza ed umanità le pene e di eliminare alcune forme di coercizione e di sanzione ritenute giustamente eccessive e, soprattutto, inutili.

Altra innovazione importante è che i detenuti devono essere chiamati con il loro nome e cognome e non con un numero, come si stabiliva all'articolo 78 del vecchio regolamento. All'articolo 6 del nuovo testo si abroga questa disposizione in considerazione del fatto che esistono diritti insopprimibili che attengono alla personalità umana, che nessuna norma carceraria può eliminare.

Similmente, è stato eliminato l'articolo 69 del vecchio regolamento che prevedeva il bagno ed il taglio dei capelli obbligatorio all'entrata in carcere dei detenuti; e così, nel nuovo provvedimento, non si parla più della cintura di sicurezza da applicare ai carcerati che, in genere, viene applicata ai detenuti quanto sono furiosi e diventano pericolosi per sé e per gli altri.

È stato anche abolito quanto disposto dall'articolo 88 del vecchio regolamento in base al quale tutti i detenuti di uno stesso camerone dovevano essere considerati responsabili in solido dei danni recati da uno o due di loro. Non esito a definire tale disposizione addirittura antiggiuridica poichè va contro i principi stabiliti dal nostro Codice. Ugualmente abolito è stato il divieto di contrattazione per i condannati i quali, con la nuova norma, saranno in grado di regolare giuridicamente i propri rapporti familiari e di contrattare liberamente entro i limiti consentiti.

Con l'articolo 60 del progetto in esame viene altresì abrogato l'articolo 112 del vecchio regolamento, il quale disponeva che le salme dei detenuti erano a disposizione per le autopsie e gli studi di anatomia. È inutile che stia a richiamare nuovi concetti sulla destinazione e disponibilità delle salme; anche se si tratta di detenuti, quelle salme sono di creature umane meritevoli di ogni considerazione e, pertanto, è giusto che sia stato abolito il vecchio articolo 112.

Anche per quanto riguarda i rapporti dei detenuti con i propri familiari ci si è ispirati a criteri di maggior larghezza ed il tempo dei colloqui è stato ampliato. La stessa corrispondenza, ridottissima in base all'articolo 194 del regolamento specialmente per gli ergastolani, è regolata con maggior larghezza e tutti i detenuti, in qualunque posizione giuridica si trovino, avranno diritto a scrivere a casa propria due volte la settimana.

P E T R O N E . La censura è abolita?

M A N N I R O N I , *relatore*. No, la censura è mantenuta e ritengo che ciò sia giusto poichè si tratta di una necessità so-

prattutto per gli imputati che hanno procedimenti penali in corso.

L'ultima parte del nuovo testo contiene le principali innovazioni e si riferisce agli uffici di sorveglianza e al servizio sociale; di tutta questa materia, nel vecchio regolamento non si parla affatto, mentre ora si darà una nuova e maggiore disciplina all'esercizio, all'attività, alle funzioni che deve esercitare il giudice di sorveglianza, al quale saranno attribuiti poteri molto più ampi. Verrà anche istituito un organico, conseguentemente al fatto che si sono creati vari uffici di sorveglianza, a capo dei quali sarà messo un magistrato, coadiuvato da personale ausiliario: cancellieri, assistenti sociali, educatori, eccetera.

Come vedete, si tratta di una materia meritevole di essere meglio disciplinata. È anche importante il fatto che gran parte dei poteri disciplinari e di sorveglianza circa il trattamento da usare al detenuto, siano ora affidati al magistrato anziché al direttore dello stabilimento carcerario.

Dall'articolo 77 in poi, si tratta del servizio sociale. In forma embrionale, qualcosa già esiste, ma, ripeto, si tratta di qualcosa di poco chiaro e mal disciplinato. Con il nuovo progetto, invece, si stabilisce come deve essere costituito il consiglio di aiuto sociale, che sostituisce la vecchia denominazione di consiglio di patronato. Si costituiscono una forma di assistenza volontaria all'articolo 82 ed una forma di assistenza alle vittime del delitto all'articolo 83. Questo servizio sociale, a mio avviso, è importantissimo e sta diventando sempre più indispensabile, non solo in campo scolastico, industriale, ospedaliero, ma in tutti i settori di attività. Era quindi indispensabile ed inevitabile che del servizio sociale si parlasse anche nel mondo carcerario e penitenziario al fine di agevolare e migliorare i rapporti tra il detenuto e l'esterno, soprattutto con i familiari, in relazione alle particolari esigenze in vista di quell'opera di recupero e rieducazione, di cui il legislatore si preoccupa.

Per poter esercitare questa nuova attività del servizio sociale il provvedimento in esame prevede la istituzione di un numero

maggiore — con un organico apposito — di assistenti sociali e di educatori, specificando le attribuzioni degli uni e degli altri. Si stabiliscono poi i ruoli organici e i concorsi. Nelle nuove norme si parla anche del personale destinato agli uffici di sorveglianza.

Infine, all'articolo 90 si fa riserva di emanare entro due anni il regolamento esecutivo della legge: per quanto riguarda le scuole professionali e in genere tutta l'attività lavorativa consentita, specialmente nelle colonie agricole e in quelle all'aperto, di intesa con il Ministero del lavoro; per quanto riguarda l'istruzione primaria e, quando potrà essere istituita, quella secondaria, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

Sono queste le caratteristiche principali del disegno di legge oggi al nostro esame, sul quale desidero esprimermi, favorevolmente, riservandomi osservazioni, rilievi e proposte in sede di esame dei singoli articoli.

**C O P P O L A .** Se non vado errato, una discussione in materia ha già avuto luogo, e in questa stessa Commissione, nella passata legislatura. In considerazione di ciò, e alla luce di una certa esperienza secondo la quale molto spesso la discussione generale finisce per ripetersi fatalmente in sede di esame degli articoli, mi permetterei di suggerire la opportunità che — ferma restando l'esigenza di una discussione generale — questa venga contenuta entro certi limiti, demandando all'esame degli articoli la possibilità di discutere le innovazioni.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Mannironi per la sua così ampia e illuminante relazione. Riallacciandomi a quanto detto dal senatore Coppola, desidero sottoporre alla considerazione della Commissione un'osservazione che mi pare giusta: noi siamo in sede redigente, per cui dobbiamo procedere con una certa cautela relativa alla procedura che ci è stata indicata dalla Presidenza; per la economia dei lavori, però — senza voler in alcun modo limitare la libertà di parola dei singoli componenti la Commissione — vorrei invitare

quanti desiderano intervenire nella discussione generale a limitare i loro interventi ai principi generali che animano il disegno di legge, salvo poi presentare i loro emendamenti in sede di discussione dei singoli articoli, esponendo in quell'occasione i loro principi particolari. Questo per evitare il rischio, sempre presente, che si confonda la discussione generale con quella dei singoli articoli, prolungando inutilmente l'iter di un provvedimento che è invece di assoluta urgenza.

P E T R O N E . Desidero fare un rilievo. Noi abbiamo di fronte molte cose da fare. La Presidenza del Senato ha scelto la via della sede redigente, per fare in modo che si possa più rapidamente arrivare in porto. A tal fine, mi chiedo se non sarebbe opportuno adottare in sede di Commissione la procedura che di solito, per le leggi importanti, viene seguita in Aula, dove i capigruppo raggiungono un accordo, consentendo così una certa celerità ai loro lavori.

M A R I S . Siamo perfettamente d'accordo. Questa dovrebbe essere d'altra parte una premessa di carattere generale, che dovrebbe riguardare cioè tutti i provvedimenti, non soltanto quello specificamente oggi al nostro esame.

M A N N I R O N I , *relatore*. Mi sembra che in fondo le cose dette dal Presidente e dal senatore Coppola coincidano con questa proposta.

F O L L I E R I . Vorrei far presente che il Senato nella precedente legislatura si

trovava di fronte ad un disegno di legge di 15 articoli, oggi invece deve esaminare un provvedimento di 90 e più articoli. Penso quindi che sia necessaria una discussione generale, sia pure non eccessivamente lunga, la quale potrebbe costituire il presupposto dell'incontro e dell'accordo tra i vari Gruppi che il collega Petrone suggerisce.

P R E S I D E N T E . Occorre tener presente, però, quella che il senatore Maris chiama una premessa di ordine generale. L'ho voluto sottolineare sia per l'urgenza del disegno di legge, sia perchè la natura stessa del provvedimento fa apparire più fondato il rischio che si confonda la discussione generale con quella dei singoli articoli; e credo che questo dobbiamo evitarlo.

M A N N I R O N I , *relatore*. Ho cercato di essere dettagliato nei richiami ai singoli articoli proprio per agevolare il compito di tutti i colleghi.

P R E S I D E N T E . Lei aveva il dovere di farlo e la sua relazione è stata utilissima.

Mi pare che a questo punto non ci sia altro da dire. Se non si fanno osservazioni, quindi, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12,05.*